

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA-

*

Ricorre **MARTUCCI Emmanuele**, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fabrizio Perla, C.F.: PRLFRZ64L10A512C FAX: 0647818444, con il quale elegge domicilio digitale P.E.C.: *fabrizio.perla@avvocatismcv.it*, e domicilio fisico in Roma, Via Sistina n. 121, per l'annullamento, previa sospensione e misura cautelare urgente di:

A) Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18.02.2026 come successivamente modificata e segnatamente da ultimo in data 07.04.2026, nella parte in cui il ricorrente è risultato vincitore nella posizione n. 1788 (già 1787 nella prima pubblicazione del 18.02.2026, anziché in migliore posizione per l'errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

B) Valutazione della prova di concorso del ricorrente, svoltasi in data 24.10.2025 e del relativo verbale nella parte in cui la seguente domanda ivi contrassegnata con il n. 9 *"Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha"*. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? a) *Tutti i beta potrebbero essere delta*; b) *Tutti i gamma potrebbero essere delta*; c) *Tutti gli alpha potrebbero essere delta"*, la risposta indicata dal ricorrente quale corretta < b) > ovvero che *"Tutti i gamma potrebbero essere delta"* poiché non sussiste nessuna relazione tra

“gamma” e “delta” è stata ritenuta errata dalla Commissione che ha invece ritenuto quale risposta corretta solo la a), ovvero “Tutti i beta potrebbero essere delta”, assegnando alla ricorrente -0,25 punti in luogo di + 0,75 spettante.

C) nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta e la conseguente condanna della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della Giustizia con bando n. 2970 pubblicato il 30.07.2025 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02”.

Svolta la prova in data 24.10.2025. in data 18.02.2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso *de quo*, in cui il ricorrente è risultato **vincitore** in quanto classificatasi al posto n. 1.787 – poi divenuto 1.788 a seguito dell’ultima rettifica pubblicata in data 07.04.2026 - con il punteggio di 26 nella riserva delle categorie protette.

Orbene, nell’esaminare la sua stessa prova in relazione alla correzione effettuata, il ricorrente ha potuto rilevare che un quesito della prova scritta ha ottenuto una valutazione errata da parte della Commissione, in particolare il quesito n. 9, con la conseguenza che gli è stato illegittimamente sottratto lo 0,25 anziché vedersi attribuito + 0.75, la qual cosa comporta complessivamente il conseguimento di 1 punto, e dunque complessivamente un punteggio pari a 27, collocandosi addirittura centinaia di posizioni più avanti, nei primi 1.000 vincitori, il che gli

consentirebbe di scegliere una sede di lavoro più prossima al luogo di residenza, anche in considerazione dello stato di disabilità di cui è portatore.

Tanto premesso, le determinazioni impugnate sono illegittime e vanno annullate previa sospensione, adozione di misure cautelari monocratiche, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE, ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; ARTT. 1 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 7.10.1990, ARTT. 3, 6 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2970 DEL 30.7.2025 - CODICE 02). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMITÀ PROPRIA E DERIVATA - ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 9

Chiarito in via preliminare l'interesse a ricorre del ricorrente, seppur già collocato tra i vincitori, in ragione della possibilità di conseguire una migliore posizione in graduatoria che gli consentirebbe una priorità nella scelta della sede di servizio, va pure preliminarmente ricordato come la procedura concorsuale *de qua* consisteva, oltre ad una valutazione dei titoli per cui non vi è controversia, nella redazione di una prova scritta effettuata attraverso la somministrazione di un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

Ciò premesso, per quel che riguarda il caso di specie, il quesito n. 9 si articolava come segue:

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha.

In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta;*
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;*
- c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta”.*

Il ricorrente ha indicato quale risposta corretta la b) ovvero che “Tutti i gamma potrebbero essere delta” poiché non sussiste nessuna relazione tra “gamma” e “delta”.

Tuttavia, la Commissione di valutazione, però, ha invece ritenuto quale risposta corretta la a), ovvero “Tutti i beta potrebbero essere delta”, assegnando alla ricorrente -0,25 punti.

Ebbene, come chiarito proprio da Codesto Ecc.mo T.A.R., che si è recentemente già pronunciato relativamente alla medesima procedura concorsuale e sulla medesima questione, la valutazione *de qua* appare manifestamente illegittima, per illogicità ed erroneità atteso che: *“quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è **condivisibilmente** affermato che la risposta indicata dall’Amministrazione (la lett. a) come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)”*;- nella fattispecie in esame,

pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero "Tutti i gamma potrebbero essere delta", come agevolmente desumibile dalla lettura dell'elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l'effetto che l'Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22" (TAR Lazio - Roma, Sez. Quarta Ter, n. 1283, 22/01/2026; n. 4649, 12.3.2026).

Alla luce di ciò, quindi, il punteggio da attribuire alla risposta fornita dal ricorrente deve essere di punti 0,75 anziché -0,25, con un incremento del punteggio finale di 1 punto.

*

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris*.

Il danno, grave ed irreparabile, è del tutto evidente nella misura in cui la diversa e migliore collocazione del ricorrente nella graduatoria gli consentirebbe una diversa priorità nella scelta della sede di servizio, tenuto conto, altresì, che il ricorrente è inserito nelle categorie protette.

È pertanto necessario che Codesto Ecc.mo T.A.R. si pronuncia fin dalla sede cautelare, eventualmente, ove lo ritenesse opportuno, come peraltro avvenuto proprio con i già citati precedenti e identici casi, anche con pronuncia in forma semplificata ex art. 60 C.P.A._

*

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE

Infine, sempre in via cautelare e data l'urgenza di provvedere, si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 56 del C.P.A, l'adozione della misura monocratica della sospensione degli atti impugnati, con conseguente immediata attribuzione del punto richiesto, nelle more della discussione innanzi al Collegio, atteso che l'assegnazione della sede di servizio è imminente.

Altresì, come avvenuto in casi analoghi, si chiede fin d'ora, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, di essere autorizzati a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati, per pubblici proclami e a mezzo internet, ai sensi dell'artt. 41, comma 4, 27 comma 2 e 49 C.P.A._

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, della domanda di sospensione della richiesta di misura cautelare monocratica.

Conseguenze di legge in ordine alle spese, con attribuzione per anticipazione fattane.

Si dichiara che ai fini della quantificazione del contributo unificato, la presente controversia è di valore indeterminabile e comporta il versamento di € 325,00.

Avv. Fabrizio Perla